

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 43

RISOLUZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

(Estensore SCARPA BONAZZA BUORA)

approvata nella seduta del 29 giugno 2010

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLE STATISTICHE EUROPEE
SULLE COLTURE PERMANENTI (COM (2010) 249 def.)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 1° luglio 2010

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione	»	5

La Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto COM (2010) 249 def., «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti»,

premesso che:

la proposta di regolamento in esame mira ad aggiornare, semplificare e ottimizzare il quadro giuridico esistente per le statistiche europee sulle colture permanenti finalizzate a monitorare il potenziale di produzione e la situazione del mercato, sostituendo due atti giuridici esistenti (ossia il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole e la direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, sulle indagini statistiche relative a talune specie di alberi da frutto) con unico atto;

obiettivo della presente proposta risulta essere quello di aggiornare il quadro giuridico comune per l'elaborazione sistematica di statistiche sulle colture permanenti mediante la rilevazione, la compilazione, il trattamento e la trasmissione da parte degli Stati membri di statistiche europee armonizzate, che consentano una conoscenza approfondita delle condizioni strutturali di produzione delle colture permanenti;

l'evoluzione della politica agricola comune e la situazione di mercato per le colture permanenti hanno creato esigenze nuove o diverse in termini di disponibilità, di variabili e di disaggregazioni, nonché di dati statistici più aggiornati;

per quel che concerne la sussidiarietà, si rileva che la disponibilità di dati statistici armonizzati sulle colture permanenti presenta evidenti vantaggi sia per l'Unione europea, consentendo alla stessa di analizzare e confrontare i dati statistici ai fini dell'individuazione delle politiche da seguire in ambito agricolo, sia per gli Stati membri, rendendo possibile per gli stessi il confronto e lo scambio reciproco dei dati statistici raccolti secondo moduli uniformi;

esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, parere non ostativo per quel che concerne la conformità al principio di sussidiarietà;

per quel che concerne gli altri aspetti dell'esame parlamentare e, in particolare, la conformità al principio di proporzionalità, nonché il merito della proposta - anche tenendo conto delle condivisibili osservazioni espresse dalla 14^a Commissione permanente del Senato - si devono espri-

mere serie perplessità con riferimento agli articoli 4, paragrafo 4, e 8, paragrafo 2, per quanto di seguito indicato:

– l'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che «gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere». Orbene, non vi è dubbio che l'allegato I individua l'ambito e i confini della rilevazione statistica, indicando specificamente le singole colture permanenti che sono sottoposte alla stessa. Le tipologie di coltura non indicate non saranno infatti soggette al sistema di rilevazione statistica di cui all'atto comunitario in esame. L'allegato I si connota quindi come un elemento essenziale dell'atto e la delega alla Commissione europea, prevista all'articolo 4, paragrafo 4, della proposta di regolamento in questione, sembra travalicare quanto necessario per il conseguimento degli scopi sottesi al Trattato (in particolare, all'articolo 290 del Trattato), conferendo alla Commissione stessa la facoltà di modificare l'allegato I, nonostante il carattere di essenzialità di tale elemento che inerisce direttamente alle attività oggetto di rilevazione.

Serie perplessità devono essere espresse anche in riferimento all'articolo 10 della proposta, il cui paragrafo 1 prevede che il potere di adottare gli atti delegati venga conferito alla Commissione «per un periodo di tempo indeterminato». Anche tale disposizione sembra travalicare quanto necessario per il conseguimento degli scopi del Trattato, atteso che l'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede espressamente che gli atti legislativi devono delimitare «la durata della delega di potere»;

– sempre in riferimento al merito della disciplina contenuta nella proposta, si sottolinea, infine, che l'allegato I prefigura informazioni eccessivamente dettagliate, rendendo conseguentemente opportuna un'ulteriore semplificazione delle stesse, in particolare per quanto concerne i punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del predetto allegato I.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: SANTINI)

9 giugno 2010

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto COM (2010) 249 def.,

considerato che esso mira ad aggiornare, semplificare e ottimizzare il quadro giuridico esistente per le statistiche europee sulle colture permanenti, abrogando il regolamento e la direttiva da cui il quadro stesso è attualmente disciplinato;

considerato che l'atto è presentato in base all'articolo 338 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del quale il Parlamento europeo e il Consiglio adottano misure per la produzione di statistiche, laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione;

tenuto conto che la proposta è stata preceduta da un'ampia consultazione delle parti interessate, da cui è emersa l'esigenza di un aggiornamento del sistema di statistiche sulle colture permanenti, dovuta tanto all'evoluzione della politica agricola comune (PAC) e alla situazione del mercato per i prodotti interessati alle rilevazioni, quanto alla presenza di margini intrinseci di miglioramento della comparabilità e completezza del quadro statistico,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la proposta di regolamento risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto iniziative prese dai singoli Stati membri comprometterebbero la comparabilità dei dati statistici, che ne costituiscono un aspetto rilevante anche sul piano qualitativo, soprattutto in considerazione del possibile utilizzo dei dati stessi in chiave internazionale;

la proposta di regolamento risulta conforme al principio di proporzionalità in quanto si limita ad armonizzare i concetti, le tematiche considerate e le caratteristiche delle informazioni richieste, il campo di osservazione, i criteri di qualità, i risultati e i termini di trasmissione dei dati ai fini della compilazione di statistiche europee pertinenti e tempestive, ma lascia agli Stati membri la scelta delle modalità di rilevazione dei dati.

Nel merito, con particolare riferimento agli articoli 4, paragrafo 4, e 8, paragrafo 2, che conferiscono alla Commissione la potestà di adottare atti delegati per adattare tanto l'elenco di colture permanenti oggetto delle rilevazioni, quanto le tabelle dettagliate inclusive dei dati da fornire, si rileva come, specie nel caso dell'elenco di colture di cui all'allegato I della proposta di regolamento, ogni sua modifica costituirebbe un'estensione sostanziale dei settori oggetto delle rilevazioni statistiche. Appare pertanto discutibile che una materia sensibile e di carattere non solo tecnico – l'inserimento di una o più colture a eventuale discapito di altre costituendo una scelta eminentemente politica – venga disciplinata attraverso lo strumento degli atti delegati, e ancor più opinabile che, come precisato dall'articolo 10 della proposta, il relativo potere di delega venga conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

Si auspica pertanto che la delega alla Commissione sia circoscritta alle tabelle di cui agli allegati II e III della proposta di regolamento o che, in subordine, e in linea con quanto previsto dall'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la delega per l'elenco di cui all'allegato I venga conferita per un periodo di tempo non illimitato.

